



PREVIDENZA/ Da gennaio è scattato il sistema contributivo per tutti i dipendenti

Pensioni in cura dimagrante

Per tutelarsi bisogna versare contributi alti e lavorare più a lungo

Con l'introduzione dal 1° gennaio 2012, per tutti i dipendenti, del metodo di calcolo pensionistico contributivo, prevista dal decreto Monti, anche coloro che, avendo maturato almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, ne erano rimasti fuori e conservavano la speranza di vedere la loro pensione calcolata, integralmente, con il più favorevole sistema retributivo, ne saranno coinvolti.

Per costoro, tuttavia, il futuro pensionistico non sarà così ristretto come per coloro che avranno solamente la pensione contributiva in quanto, per le anzianità maturate sino a fine 2011, il calcolo pensionistico verrà mantenuto con il metodo più favorevole precedente. Se con il sistema retributivo la pensione viene calcolata sulla base dell'ultimo stipendio (quota A) ovvero sulla base della media degli stipendi degli ultimi anni (quota B), nel sistema contributivo la pensione è determinata considerando i contributi che il dipendente versa nel corso di tutta la vita lavorativa. In pratica a favore di ciascun iscritto all'istituto previdenziale viene attivata una posizione personale su cui sono accreditati tutti i versamenti effettuati alla previdenza pubblica, sia per la quota a carico del datore di lavoro, privato o pubblico che sia, sia per la quota di spettanza dello stesso lavoratore.

I contributi, che attualmente corrispondono, per la somma di entrambe le quote, a un 33% della retribuzione annua pensionabile, sono, poi, rivalutati annualmente sulla base dell'indice di

evoluzione del prodotto interno lordo. E più precisamente sulla base della media quinquennale del Pil. Quando il lavoratore avrà maturato i requisiti per ottenere la pensione, la massa, che viene denominata montante, realizzata dalle somme versate e rivalutate diviene la base per il calcolo del trattamento. Il montante viene convertito in pensione utilizzando una serie di coefficienti, stabiliti dalla legge, che sono variabili in relazione all'età del pensionamento del richiedente. Minore è l'età, minore il coefficiente, maggiore è l'età del pensionamento maggiore sarà il coefficiente di calcolo adottato.

E poiché i coefficienti si collegano alla sopravvivenza media futura dei pensionati si realizza un metodo che appare garantire la massima equità del calcolo. Ma questo non toglie che per avere una discreta pensione non solo bisognerà versare contributi elevati e quindi avere buoni stipendi e per lungo tempo, ma sarà anche necessario prevedere di posticipare il più possibile l'uscita dal mondo del lavoro.

La copertura pensionistica si incrementerà per coloro che decideranno di interrompere l'attività lavorativa in età più avanzata. Maggiori contributi versati e rivalutati, ma anche coefficienti più elevati. Attualmente i coefficienti si limitano a riferirsi all'età massima di 65 anni prevista dagli ordinamenti precedentemente in atto, ma con il nuovo limite a 70 anni, peraltro previsto in accrescimento sulla base della sopravvivenza media, sarà necessario integrarli con

riferimento a età superiori ai 65. Saranno, comunque, da prevedere trattamenti pensionistici non esaltanti anche per i più anziani e anche difficoltà previdenziali dell'intero sistema. Infatti le modalità di calcolo più equitativo del sistema contributivo non hanno modificato, nell'ambito della previdenza pubblica, il criterio di utilizzo dei contributi versati che non vengono accumulati e destinati a una gestione finanziaria, secondo quanto previsto dai sistemi a capitalizzazione, ma continuano a essere utilizzati a finanziare le prestazioni con il metodo, così detto, a ripartizione con cui vengono utilizzati per erogare le prestazioni maturate dai pensionati. La ripartizione fa sì che i contributi versati annualmente dai lavoratori in servizio servano per pagare le pensioni dei pensionati presenti nel medesimo anno. Questo sistema non garantisce, se pur collegato al metodo di calcolo contributivo, la certezza di un equilibrio finanziario a lungo termine che potrebbe essere solamente favorito aumentando i contributi. Ma questa sarebbe una scelta poco realizzabile poiché, di fatto, aumenterebbe il costo del lavoro e il sistema economico complessivo ne soffrirebbe. Se le pensioni future non sono certe e, soprattutto saranno d'importo sempre più modesto, l'unica strada da percorrere resta una contribuzione su base volontaria verso i fondi ovvero anche verso la stessa previdenza obbligatoria. Ma anche questa possibilità è tutta da verificare, in particolare, nell'attuale difficile contesto economico.

Claudio Testuzza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTRATTI

L'Aran rileva le deleghe delle nuove sigle sindacali

È stata avviata dall'Aran la rilevazione delle deleghe sindacali per stabilire la rappresentatività che verrà utilizzata nei prossimi contratti a partire dal 2015, ma che avrebbe già dovuto essere applicata per il rinnovo "saltato" 2010-2012. I dati raccolti dovranno poi essere certificati con i criteri che definirà il Comitato paritetico bilaterale Aran-sindacati, composto da rappresentanti della parte pubblica e delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione nazionale.

Il tempo di rilevazione si protrarrà per tutto febbraio e in questo periodo i responsabili aziendali dei sindacati dovranno assicurarsi che l'imputazione degli iscritti sia corretta. Anche perché con questa rilevazione cambia il panorama sindacale: le previsioni della riforma Brunetta del pubblico impiego sulle aree di contrattazione hanno portato infatti al raggruppamento di numerose sigle i cui iscritti dovranno ora essere "contabilizzati" in modo unitario sotto la nuova sigla di riferimento.

Alcuni "accorpamenti" già a suo tempo annunciati sono a esempio quello di Anaa Assomed e Snabi Sds, i due maggiori sindacati della dirigenza medica e di quella sanitaria, ma anche di Cimo e Snam, della confluenza nel Fassid (Snr, Aipac, Simet, Coas e Sumai) di Aupi e Sinafo, dei dirigenti dell'Anmdo con Anpo, Ascoti e Fials.

E CALCOLO DELLA PENSIONE

Sono una dipendente ospedaliera, nata il 7 ottobre del 1952. Nel corso del 2012 avrò cumulato 36 anni di contributi. Quando potrò andare in pensione con la norma di agevolazione per i nati nel 1952?

(T.A.)

La previsione più favorevole introdotta nella trasformazione in legge del decreto Monti riguarda esclusivamente i dipendenti del settore privato. La possibile prima uscita per la lettrice sarà raggiungendo i 41 anni e dieci mesi di contributi ovvero optando per il contributivo con la precedente regola dei 57 anni e 35 di contributi.

E REQUISITI PER LA PENSIONE

Ho maturato 40 anni di contributi nell'aprile del 2011. Vorrei sapere se posso interrompere il mio rapporto di lavoro da subito e ottenere la pensione.

(G.C.)

Il lettore ha maturato il diritto alla pensione con le precedenti norme avendo raggiunto i 40 anni di contributi prima del 31 dicembre 2011. Può interrompere il rapporto di lavoro e attendere il trattamento pensionistico che sarà prodotto il 1° aprile 2012.

E CONTRIBUTI PER FONDO CREDITO

Per i periodi di congedo parentale non retribuiti, coperti da contribuzione figurativa, deve essere versato il contributo per il fondo credito pari allo 0,35 per cento?

(V.L.)

Si conferma che la suddetta contribuzione è dovuta anche per i periodi di aspettativa non retribuita, coperti da contribuzione figurativa.

E PENALIZZAZIONI PER PRE-PENSIONATI

Sono una dipendente di una azienda sanitaria, nata il 21 ottobre 1953. Ho totalizzato 38 anni di contributi il 1° novembre 2011. Non volendo attendere i 66

SANITÀ RISPONDE

Per facilitare i lettori, i quesiti dovranno specificare l'area di interesse, identificandola nel modo seguente:

- A Lavoro e professione
- B Organizzazione e gestione
- C Diritti, doveri, etica
- D Fisco
- E Previdenza
- F Sanità privata

I quesiti possono essere inviati tramite fax al n. 0630226484 o all'indirizzo e-mail: redazione.sanita@ilssole24ore.com oppure possono essere spediti a:
Il Sole-24 Ore Sanità, "Sanità Risponde"
Piazza Indipendenza 23 b/c - 00185 Roma

anni quando potrò andare in pensione e quanto perderò del trattamento?

(L.G.)

Si potrà ottenere la pensione nel caso che avrà meno di 62 anni d'età con una penalizzazione dell'1% per i primi due anni e del 2% per gli anni superiori ai due.

E PART-TIME E CALCOLO DELLA PENSIONE

Lavoro a part-time da alcuni anni e desidero sapere se gli anni mi verranno computati in parte ovvero per intero sia per il periodo che per l'importo pensionistico.

(F.D.)

Ai fini del diritto l'anno svolto a part-time è valutato in forma identica all'anno prestato a full-time. Per quanto attiene alla misura della pensione il part-time riduce il trattamento secondo l'orario svolto: 10 anni di part-time con riduzione oraria al 50 per cento saranno valutati come cinque anni ai fini della misura.

E RISCATTO DEGLI ANNI DI LAUREA

Gli anni del corso di laurea e specializzazione svolti

dal 1986 al 1995 hanno effetto sull'importo della pensione o possono essere utilizzati anche per raggiungere il numero di anni necessari per la pensione?

(S.E.)

Essendo i periodi da riscattare anteriori al 1996 e pertanto facenti parte della prima quota di pensione calcolata con il sistema retributivo il riscatto vale anche per il raggiungimento del minimo di anni necessari per il pensionamento.

a cura di Claudio Testuzza

F RETRIBUZIONE EX ARTICOLO 67 CCNL

La scrivente casa di cura ha ricevuto alcune contestazioni in ordine al pagamento della retribuzione, in quanto i tempi tecnici per l'elaborazione delle buste paga (acquisizione dati, elaborazione, disposizioni di pagamento ecc.) impediscono che il pagamento possa avvenire entro il settimo giorno del mese successivo, indicato dall'articolo 67 del Ccnl della Sanità privata. Infatti, poiché nei primi sette giorni del mese cadono almeno un sabato e una domenica, la struttura ritiene che il pagamento degli stipendi possa legittimamente essere effettuato entro il giorno 9 di ogni mese. Di contro, i lavoratori ritengono che il 7° giorno indicato dal Ccnl possa essere superato solo ove lo stesso cada di domenica o altra giornata festiva. Quale delle due interpretazioni è corretta?

(L.O.)

L'articolo 67 del Ccnl, nel prevedere che «la retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore in una data stabilita, comunque non oltre il 7° giorno lavorativo successivo alla fine di ciascun mese», fa evidentemente riferimento al calendario comune, a prescindere dal ciclo di attività della struttura e dalle giornate effettivamente lavorate dai consulenti che elaborano le buste paga. Per quanto sopra, dal computo del termine per la corresponsione della retribuzione potrà legittimamente essere sottratta la giornata di domenica, nonché tutte le altre festività eventualmente cadenti nei primi sette giorni del mese, ma non anche le giornate di sabato, che secondo il calendario comune, rimangono giornate lavorative.

a cura di Giovanni Costantino (Studio Costantino)